dossier

XIX Legislatura

9 novembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2027

Profili di interesse della II Commissione Giustizia

A.C. 3174-*bis*

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Senato della Repubblica

SERVIZIO STUDI
TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – @SR_Studi

Camera dei deputati

SERVIZIO STUDI
Dipartimento Giustizia
Tel. 06 6760-9148 - ✉ st_giustizia@camera.it – @CD_giustizia

Progetti di legge n. 689/0/II

AVVERTENZA: la nota presente nelle schede di lettura, evidenziata con una barra gialla, che segue alla sintesi normativa della disposizione espone gli effetti finanziari previsti sul bilancio dello Stato in termini di saldo netto da finanziare, ad eccezione dei casi diversamente indicati ove si fa riferimento al fabbisogno o altri saldi. Per un'analisi di dettaglio degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica e sulla quantificazione degli oneri risultante dalla Relazione tecnica si rinvia al dossier del Servizio del Bilancio dello Stato.

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

NOTA

IL PRESENTE DOSSIER È ARTICOLATO IN DUE PARTI:

- la prima parte contiene le schede di lettura delle disposizioni della prima sezione, di competenza di ciascuna Commissione.
- la seconda parte contiene l'analisi della seconda sezione del disegno di legge di competenza di ciascuna Commissione.

I N D I C E

SEZIONE PRIMA

LA DISCIPLINA CONTABILE DELLA PRIMA SEZIONE 5

SCHEDE DI LETTURA DELLE DISPOSIZIONI DELLA PRIMA SEZIONE DI INTERESSE DELLA II COMMISSIONE 7

- Articolo 61, comma 1 *(Misure in favore delle donne vittime di violenza – reddito di libertà)* 7
- Articolo 67 *(Disposizioni in materia di revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato)* 9
- Articolo 68, comma 2 *(Interpretazione autentica in materia di imputazione degli oneri previdenziali e assistenziali e dell'IRAP sugli onorari degli avvocati delle P.A.)* 14
- Articolo 135, commi 5-7 *(Riordino del Fondo Unico Giustizia)* 16
- Articolo 135, commi 8-9 *(Spese di giustizia)* 19

SEZIONE SECONDA

LA DISCIPLINA CONTABILE DELLA SECONDA SEZIONE 29

- Ministero della giustizia *(Tabella n. 5)* 33

Sezione prima

LA DISCIPLINA CONTABILE DELLA PRIMA SEZIONE

Il disegno di legge di bilancio è costituito da un **provvedimento unico**, articolato in **due sezioni**.

La **prima sezione** reca esclusivamente le **misure normative** tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio. La **seconda sezione** è dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, formate sulla base del criterio della legislazione vigente, e reca le proposte di **rimodulazioni e di variazioni** della **legislazione di spesa** che non necessitano di innovazioni normative.

L'articolo 21, comma 1-*ter*, della legge n. 196 del 2009, pone **precisi limiti** al **contenuto** della **prima sezione** del disegno di legge di bilancio. In estrema sintesi, la prima sezione contiene esclusivamente:

- la determinazione del livello massimo dei saldi del bilancio dello Stato per il triennio di riferimento,
- le norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi;
- le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva o a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;
- l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego nel triennio;
- le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.

In ogni caso, la prima sezione **non deve contenere** norme di **delega**, di carattere **ordinamentale** o **organizzatorio**, né interventi di natura **localistica** o **microsettoriale** ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge.

SCHEDE DI LETTURA DELLE DISPOSIZIONI DELLA PRIMA SEZIONE DI INTERESSE DELLA II COMMISSIONE

Articolo 61, comma 1
(Misure in favore delle donne vittime di violenza – reddito di libertà)

L'**articolo 61, comma 1,** dispone l'incremento, per un importo pari a **2 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, del **Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità** per finanziare il c.d. **"reddito di libertà".**

Gli interventi di cui all'**articolo 61, comma 1,** determinano oneri pari a **2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2027-2029**.

L'**articolo 61, comma 1,** prevede un aumento di 2 milioni di euro delle risorse del **Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità,** di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.

Tali risorse sono specificamente destinate al c.d. "**reddito di libertà**", misura introdotta dall'art. 105-*bis* del decreto-legge 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 77 del 2020, al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti dal Covid-19 per le donne in condizione di maggiore vulnerabilità e per favorire, attraverso l'indipendenza economica, **percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà**.

Si ricorda che la legge di bilancio per il 2026 ha stabilito per tale finalità un incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

Il **Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità** è stato istituito dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Una parte del Fondo è destinata al finanziamento di **azioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto della violenza maschile nei confronti delle donne** e, in particolare, all'attuazione del Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Quota parte delle suddette risorse

viene annualmente **ripartita tra le regioni**, attraverso un decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità (da ultimo v. decreto 29 dicembre 2025). Più nel dettaglio si tratta di:

- 44 milioni da destinare al potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali già esistenti in ogni regione (nello specifico, 22 milioni a favore dei centri antiviolenza pubblici e privati e 22 milioni a favore delle case-rifugio pubbliche e private);
- 6,5 milioni per l'attuazione degli obiettivi di cui al «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne» e, in particolare, per la realizzazione di iniziative volte a sostenere il percorso di fuoriuscita dal circuito di violenza, gli interventi per il sostegno abitativo e il reinserimento lavorativo;
- 18 milioni per la realizzazione di ulteriori interventi a titolarità regionale volti all'*empowerment* femminile, secondo un approccio di genere nelle politiche in favore delle donne come strumento di prevenzione e contrasto della volenza economica maschile e delle molestie sul luogo di lavoro, coerentemente con gli obiettivi di cui alla Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026 e al PNRR.

Articolo 67
(Disposizioni in materia di revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato)

L'**articolo 67** interviene in materia di **adeguamenti stipendiali del personale non contrattualizzato**, nonché dei **magistrati**, degli **avvocati** e dei **procuratori dello Stato**, specificando alcuni criteri per la determinazione della percentuale dei relativi incrementi retributivi ed **escludendo** dal sistema di adeguamento annuale il personale della **carriera prefettizia** e della **carriera diplomatica**.

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in oggetto.

Il **comma 1** novella l'articolo 24 della legge n. 448 del 1998 che reca disposizioni sulla **revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato**.

Nel dettaglio, con una modifica al comma 1 dell'articolo 24, si esclude il personale della **carriera prefettizia** e della **carriera diplomatica** dal meccanismo di **adeguamento annuale di diritto** degli stipendi, dell'indennità integrativa speciale e degli assegni fissi e continuativi.

Si ricorda, in proposito, che il richiamato articolo 24 prevede, al comma 1, che tale adeguamento annuale si applichi, a decorrere dal 1° gennaio 1998, di diritto agli stipendi, all'indennità integrativa speciale e agli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonché del personale della carriera diplomatica. L'adeguamento annuale avviene in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dall'ISTAT per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali.

Si evidenzia che la formulazione del comma 1, che per la carriera prefettizia richiama il solo "personale dirigente" e per la carriera diplomatica il "personale" nel suo complesso, riflette l'assetto delle due carriere al momento dell'approvazione della norma. La carriera diplomatica, infatti, per la natura delle specifiche funzioni dirigenziali attribuite ai funzionari che ne fanno parte e per le esigenze dei rapporti con l'estero, è retta da un ordinamento speciale, caratterizzato dalla unitarietà del ruolo. I gradi della carriera diplomatica sono: ambasciatore; ministro plenipotenziario; consigliere di ambasciata; consigliere di

legazione; segretario di legazione (articolo 101 del d.P.R. n. 18 del 1967). La carriera prefettizia, invece, era articolata, prima del decreto legislativo n. 139 del 2000, in qualifiche direttive, disciplinate dal d.P.R. n. 340 del 1982, e qualifiche dirigenziali, alle quali soltanto si riferiva il meccanismo di adeguamento automatico. Con il decreto legislativo n. 139 del 2000 la carriera prefettizia è divenuta "unitaria in ragione della natura delle specifiche funzioni dirigenziali attribuite ai funzionari che ne fanno parte" (articolo 1) e si articola nelle qualifiche di prefetto, viceprefetto e viceprefetto aggiunto (articolo 2).

Con riferimento all'aumento del trattamento economico del personale non contrattualizzato, è da ultimo intervenuto, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, il D.P.C.M 13 luglio 2026.

Si ricorda, infine, che l'articolo 23, comma 1, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 114 del 2001 (Recepimento dell'accordo relativo al quadriennio 2000-2003, per gli aspetti giuridici, e al biennio 2000-2001, per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia) e l'articolo 26, comma 1, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 316 del 2001 (Recepimento dell'accordo per il personale della carriera prefettizia relativo al biennio 2000-2001 per gli aspetti normativi e retributivi) hanno stabilito la disapplicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge n. 448 del 1998 relative al trattamento economico con riferimento ai funzionari appartenenti alla carriera diplomatica e alla carriera prefettizia.

La disposizione in esame specifica, inoltre, che l'adeguamento deve avvenire in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, **in base alla media ponderata con la consistenza numerica di ciascuna delle categorie** di pubblici dipendenti contrattualizzati, da esse conseguiti nell'anno precedente sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dall'ISTAT per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali, **al netto delle componenti arretrate**.

Per effetto di tale modifica, pertanto, ai fini dell'adeguamento degli stipendi del personale non contrattualizzato, deve tenersi conto degli aumenti medi, calcolati dall'ISTAT, ottenuti l'anno precedente dai dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, calcolati con la media ponderata per numero di dipendenti di ciascuna categoria e senza considerare anche gli arretrati nella base di calcolo.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa, l'utilizzo della media ponderata è volto a evitare errate rappresentazioni dell'effettivo incremento medio *pro capite* previsto dalla norma che deriverebbero dall'attribuire lo stesso peso a retribuzioni riferite a gruppi di dimensioni diverse. La Relazione osserva, inoltre, come gli arretrati non siano computati nella base di calcolo al fine di evitare duplicazioni, atteso che gli stessi sono già presi in considerazione nella valutazione dell'incremento retributivo registrato nell'ultimo anno del triennio di riferimento.

Viene, altresì, modificato il comma 4 dell'articolo 24, ai sensi del quale il criterio previsto dal comma 1 del medesimo articolo trova applicazione anche per i **magistrati**, gli **avvocati** e i **procuratori dello Stato**, ai fini del calcolo dell'**adeguamento triennale**, ferme restando, per quanto non derogato dal predetto comma 1, le disposizioni dell'articolo 2 della legge n. 27 del 1981.

Il sopra citato comma 4, nel testo attualmente vigente, estendendo il meccanismo di adeguamento automatico anche alle sopra menzionate categorie, precisa che, ai fini del calcolo di tale adeguamento (triennale), si tenga conto degli incrementi medi *pro capite* del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego. Si ricorda, a tale proposito, che, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 27 del 1981, gli stipendi dei magistrati sono adeguati di diritto, ogni triennio, nella misura percentuale pari alla media degli incrementi realizzati nel triennio precedente dalle altre categorie dei pubblici dipendenti per le voci retributive calcolate dall'ISTAT ai fini della elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali, con esclusione della indennità integrativa speciale. Sono presi in considerazione, a tal fine, i benefici medi *pro capite* dei comparti amministrazioni statali, aziende autonome dello Stato, università, regioni, province e comuni, ospedali ed enti di previdenza. Tale meccanismo è finalizzato, secondo la giurisprudenza (v. *infra*), a garantire l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, sancite dall'articolo 104, primo comma, della Costituzione.

La modifica al comma 4 fa salvo l'articolo 2 della legge n. 27 del 1981 per quanto non diversamente disposto dall'intero articolo 24 e non più dal solo comma 1 (per la *ratio* dell'intervento si rinvia alla ricostruzione della sentenza n. 14271 del 2026 del TAR Lazio qui di seguito proposta).

Viene, inoltre, specificato che gli **incrementi medi** *pro capite* sulla base dei quali parametrare gli adeguamenti sono quelli **conseguiti nel triennio precedente** dalle altre categorie del pubblico impiego, con esclusione del **personale destinatario dell'adeguamento annuale** previsto dal già richiamato comma 1 dell'articolo 24. Tali incrementi devono essere calcolati con il **criterio della media ponderata con la consistenza numerica** delle altre categorie del pubblico impiego. Inoltre, resta ferma la base di calcolo, costituita dal trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, da cui vengono **escluse**, anche in tal caso, le **componenti arretrate**.

Ne consegue, dunque, che l'adeguamento triennale degli stipendi dei magistrati e degli avvocati e dei procuratori dello Stato è determinato sulla base degli incrementi medi del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, ottenuti nel triennio precedente dalle altre categorie del pubblico impiego, con esclusione dei

destinatari dell'adeguamento annuale del comma 1, al netto degli arretrati e con media ponderata per il numero dei dipendenti di tali categorie.

Si ricorda che, ai sensi del già citato articolo 2 della legge n. 27 del 1981, la percentuale dell'adeguamento stipendiale triennale del personale di magistratura ed equiparati è determinata, entro il 30 aprile del primo anno di ogni triennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze. Al riguardo, è da ultimo intervenuto il D.P.C.M 3 giugno 2024.

Si rappresenta che la **sentenza n. 14271 del 2026 del TAR Lazio**, accogliendo il ricorso promosso da magistrati ordinari, ha annullato la nota ISTAT del 24 aprile 2024 e il D.P.C.M. 3 giugno 2024 che ha disposto l'adeguamento triennale 2021-2023 delle retribuzioni dei magistrati, fissandolo nella misura del 6,69 per cento dal 1° gennaio 2024. Il contenzioso trae origine dalla metodologia elaborata dall'ISTAT per calcolare un nuovo indicatore per l'adeguamento triennale, comunicata alla Presidenza del Consiglio con nota dell'11 gennaio 2021 e condivisa dalla Ragioneria generale dello Stato con nota del 24 novembre 2020. Il modello, già applicato al triennio 2018-2020 e confermato per il triennio 2021-2023 con l'impugnata nota del 24 aprile 2024, ha costituito la base dell'adeguamento disposto con il D.P.C.M. 3 giugno 2024. In particolare, i ricorrenti, sostenendo la specialità del comma 4 dell'articolo 24 che, a differenza del comma 1 del medesimo articolo, fa riferimento al trattamento economico complessivo e a tutte le altre categorie del pubblico impiego e non alle sole voci retributive e alle categorie contrattualizzate, hanno dedotto che tale modello:

- includesse nel calcolo degli incrementi conseguiti nel triennio precedente soltanto alcune voci di natura strettamente retributiva, anziché l'intero trattamento economico complessivo, non considerando anche le voci accessorie e variabili né gli arretrati derivanti da rinnovi contrattuali o da passaggi di qualifica;
- non tenesse conto degli incrementi conseguiti nel triennio precedente dalla categoria dei dipendenti non contrattualizzati e, nell'ambito di quelli contrattualizzati, considerasse solo un numero determinato di categorie;
- utilizzasse la media ponderata in luogo della media aritmetica degli incrementi *pro capite*, attribuendo in tal modo a ciascuna voce un peso specifico calcolato in base al numero di lavoratori appartenenti alla specifica categoria contrattuale considerata.

Richiamando le sentenze nn. 6003 e 6004 del 2025 del Consiglio di Stato, il TAR ha stabilito, sulla base del tenore letterale degli articoli 24, comma 4, della legge n. 448 del 1998 e 2 della legge n. 27 del 1981, che il metodo di calcolo deve considerare il trattamento economico complessivo, comprensivo delle voci accessorie e variabili e degli **arretrati**, includere **tutte le categorie del pubblico impiego**, contrattualizzate e non contrattualizzate, senza che l'ISTAT possa delimitarne la platea e deve applicare la **media aritmetica** tra categorie, senza ponderazione per la consistenza numerica.

Invero, le citate sentenze del Consiglio di Stato hanno affermato che il comma

4 dell'articolo 24 fa riferimento al trattamento economico complessivo, nozione più ampia della retribuzione in senso stretto, che comprende ogni somma corrisposta al dipendente per il servizio prestato, anche priva di funzione direttamente remuneratoria, come le indennità di missione o di servizio all'estero; il comma 1 del medesimo articolo, per le altre categorie non contrattualizzate, richiama invece le sole voci retributive, e la differenza lessicale conferma la volontà del legislatore. Il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto erronea l'esclusione degli arretrati dal computo degli incrementi medi, perché porta a considerare come mai avvenuti gli incrementi dell'anno in cui sono maturati e pone a carico dei magistrati i ritardi della contrattazione collettiva: essi vanno computati secondo il criterio di competenza, con eventuali conguagli. Tali sentenze hanno, peraltro, evidenziato come la legge non preveda la media ponderata: l'incremento da considerare è quello delle altre categorie e non dei singoli dipendenti, e l'articolo 2, comma 2, della legge n. 27 del 1981 fa riferimento ai benefici medi *pro capite* dei comparti. I benefici individuali rilevano all'interno di ciascuna categoria, e la media tra categorie è poi aritmetica, a prescindere dal fatto che in concreto i due metodi possano condurre a risultati simili. Si afferma, infine, che la normativa non attribuisce all'ISTAT alcun potere di delimitare la platea delle categorie da monitorare, che comprende tutte le altre categorie del pubblico impiego, anche non contrattualizzate.

Il Consiglio di Stato ha, dunque, rilevato la diversità della disciplina prevista per il personale di magistratura dal comma 4 dell'articolo 24 della legge n. 448 del 1998, sia sotto il profilo della periodizzazione, che è triennale anziché annuale, sia con riguardo alla base di computo, per il quale si fa espresso riferimento alle "altre categorie del pubblico impiego" – laddove, invece, il comma 1 del medesimo articolo 24 per il pubblico impiego non contrattualizzato si riferisce agli aumenti conseguiti nell'anno precedente "dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati". Ad avviso del Consiglio di Stato, la diversità di disciplina è indice di una volontà legislativa di riservare al meccanismo di adeguamento delle retribuzioni del personale di magistratura delle caratteristiche di specialità, che trova giustificazione nel valore della funzione giurisdizionale e nella necessità di attuare anche per tale via il precetto della indipendenza degli organi ad essa preposti.

Il TAR Lazio ha, pertanto, annullato gli atti impugnati, riconoscendo il diritto dei ricorrenti al corretto calcolo dell'adeguamento stipendiale e condannando le amministrazioni ad adottare nuove determinazioni entro novanta giorni dalla pubblicazione o dalla notificazione della sentenza. Il giudice ha, inoltre, stabilito la conservazione dell'efficacia del DPCM annullato nelle more del riesercizio del potere e l'irripetibilità degli emolumenti già corrisposti.

Il **comma 2** prevede che la disposizione in esame **entri in vigore il giorno stesso della pubblicazione** del provvedimento in esame nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in deroga quindi a quanto previsto in via generale dall'articolo 157 che prevede, come di consueto per la legge di bilancio, l'entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2027.

Articolo 68, comma 2
(Interpretazione autentica in materia di imputazione degli oneri previdenziali e assistenziali e dell'IRAP sugli onorari degli avvocati delle P.A.)

L'**articolo 68, comma 2**, reca una norma di interpretazione autentica in materia di **compensi professionali degli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche**, precisando che le spese legali recuperate dalle controparti sono ripartite tra gli avvocati **al netto degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e dell'IRAP**.

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alla disposizione in oggetto stante la sua natura meramente interpretativa.

La disposizione in commento reca una **norma di interpretazione autentica** dell'**art. 9, comma 3, del** decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014.

Tale disposizione prevede che nelle ipotesi di **sentenza favorevole con recupero delle spese legali** a carico delle controparti, **le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche**, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità determinate dai regolamenti delle stesse amministrazioni e dai contratti collettivi, fermo restando che ciascun avvocato non può ricevere una somma superiore al proprio trattamento economico complessivo. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.

Il primo periodo del comma 2 in esame è volto a precisare che le somme recuperate ai sensi del citato comma 3 dell'articolo 9 possono essere **ripartite tra gli avvocati solo una volta detratti** dalle medesime **gli oneri previdenziali e assistenziali** a carico dell'amministrazione **e** l'**IRAP** (imposta regionale sulle attività produttive).

L'intervento, secondo la relazione tecnica, è dovuto all'assenza, nell'ambito della disciplina dei compensi professionali corrisposti agli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di una previsione normativa espressa, il che ha determinato indirizzi interpretativi contrastanti e incertezze operative in merito al trattamento dell'IRAP, da cui possono derivare differenti soluzioni applicative.

Sul punto, si ricorda che la **consolidata giurisprudenza di legittimità** in materia asserisce che **gli importi dovuti all'avvocatura interna** degli enti pubblici «**hanno natura retributiva e spettano al netto dell'IRAP**, che resta a

carico della pubblica amministrazione datrice di lavoro. Tale imposta non può essere addebitata ai dipendenti né direttamente né indirettamente, né riducendo proporzionalmente le risorse destinate ai compensi professionali» (Cass. civ., Sez. lavoro, ord. 31874/2025, relativa all'INPS, come pure ord. 10404/2025. Il medesimo principio è affermato anche nei confronti dell'avvocatura degli enti locali, per i quali v. ord. 10402/2025, e ribadito da ultimo in ord. 8407/2026 nell'ambito di una causa intentata contro la Città metropolitana di Napoli, nella quale la Corte afferma come sia del tutto pacifico già a partire da Cass. n. 27315/2021 che l'onere fiscale non deve gravare neppure indirettamente sul lavoratore).

Il secondo periodo del comma 2 contiene una **clausola di salvaguardia** relativamente ai compensi percepiti fino all'entrata in vigore della disposizione di cui al primo periodo, escludendo che si possa procedere al recupero dell'IRAP imputata al bilancio delle amministrazioni pubbliche interessate.

Articolo 135, commi 5-7
(Riordino del Fondo Unico Giustizia)

L'**articolo 135**, **commi da 5 a 7**, apporta modifiche alla disciplina del Fondo unico giustizia (FUG) per coordinarla con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e con le disposizioni della legge fallimentare ancora rilevanti, aggiornando, in particolare, i richiami normativi relativi alle somme derivanti dalla ripartizione finale nella liquidazione giudiziale. L'intervento legislativo estende alle somme delle procedure di liquidazione giudiziale e, su richiesta dei relativi organi, a quelle giacenti sui conti degli altri strumenti di composizione della crisi la confluenza nelle gestioni separate del FUG e il modello di gestione finanziaria già previsto per le risorse sequestrate; demanda inoltre a un decreto interministeriale la definizione dei requisiti degli operatori finanziari presso cui sono tenuti i conti delle procedure e delle modalità di adeguamento dei conti già aperti, sopprimendo l'obbligo di intestazione alla Tesoreria dello Stato e la preventiva validazione di Equitalia Giustizia per il prelievo delle somme. Le nuove disposizioni si applicano anche ai conti delle procedure già aperti alla data della loro entrata in vigore.

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in oggetto.

Il **comma 5 dell'articolo 135** novella l'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, (conv. legge n. 181 del 2008), relativo al Fondo unico di giustizia (FUG).

In particolare, la **lettera *a)*** modifica l'articolo 2, comma 2, lettera *c-ter)*, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, che include tra le somme rilevanti ai fini del Fondo unico giustizia quelle di cui all'articolo 117, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Quest'ultima disposizione prevede che, nell'ambito del riparto finale, le somme dovute ai creditori che non si presentano o sono irreperibili, una volta depositate, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato, decorso il termine di cinque anni, se non riscosse dagli aventi diritto e non richieste da altri creditori rimasti insoddisfatti.

La novella affianca al richiamo all'articolo 117, quarto comma, quello all'articolo 232, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che disciplina la corrispondente fattispecie nella liquidazione giudiziale. La

modifica estende quindi il richiamo contenuto nella lettera *c-ter)* alle somme previste dal Codice della crisi.

La **lettera *b)*** del comma 5 dell'articolo 135 interviene sull'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143. In primo luogo, la disposizione sostituisce la lettera *a)* per coordinare la disciplina del Fondo Unico Giustizia con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019), prevedendo che le somme giacenti sui conti della liquidazione giudiziale (art. 131, comma 2, CCII) confluiscano nelle gestioni separate del Fondo fino al riparto finale dell'attivo al pari delle procedure fallimentari (art. 34 R.D. 267/1942), con l'espressa eccezione delle risorse destinate all'esercizio provvisorio dell'impresa (art. 211, commi 2 e 3, CCII e art. 104 R.D. 267/1942) ed eliminando l'aggettivo «fallimentare» per adeguare la terminologia al nuovo impianto codicistico. In secondo luogo, la norma inserisce la nuova lettera a-*bis*), estendendo la facoltà di avvalersi delle gestioni separate del Fondo Unico Giustizia anche ai conti correnti aperti nell'ambito degli altri strumenti di regolazione e composizione della crisi d'impresa, precisando tuttavia che per questi ultimi la confluenza delle somme non opera in via automatica, bensì esclusivamente su apposita e volontaria richiesta formulata dagli organi della procedura.

La **lettera *c)*** del comma 5 dell'articolo 135 interviene sul secondo periodo del comma 6-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, sopprimendo la parola «sequestrate» e realizzando l'unificazione del modello di gestione finanziaria della liquidità del Fondo Unico Giustizia. Eliminando il riferimento esclusivo alle somme oggetto di sequestro penale o amministrativo, la disposizione estende anche alle risorse di provenienza civile e concorsuale — incluse quelle giacenti sui conti delle liquidazioni giudiziali e degli altri strumenti di composizione della crisi di cui al comma 2-*bis* — l'obbligo per il soggetto gestore di trasferire le giacenze liquide su conti correnti stipulati con operatori finanziari che assicurino tassi di interesse attivi allineati alle migliori condizioni di mercato, elevati standard di solidità e affidabilità e idonei livelli di servizio. La novella supera pertanto la storica divaricazione operativa tra FUG penale e FUG civile, introducendo un regime unitario di valorizzazione e tutela della liquidità complessiva del Fondo, a prescindere dalla natura o dall'origine processuale delle somme intestate.

Il **comma 5**, **lettera *d)*** aggiorna il decreto che dovrà dare completa attuazione alla norma e, in coerenza con la proposta di modifica, si sopprime l'obbligo di intestazione di un conto corrente presso la Tesoreria dello Stato. La modifica risponde all'esigenza di replicare, anche per il

FUG civile, le modalità di gestione finanziaria già applicate alle risorse liquide del FUG penale, che hanno consentito di valorizzarne la redditività nell'interesse dello Stato.

Il **comma 6, lettera *a),*** novella il comma 1 dell'articolo 131 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019), preservando in capo al curatore la prerogativa discrezionale di individuare l'istituto di credito o l'ufficio postale presso cui radicare il conto corrente intestato alla procedura di liquidazione giudiziale, ma condizionando tassativamente tale scelta al possesso, in capo all'operatore prescelto, dei requisiti qualificanti stabiliti dal decreto interministeriale di cui all'articolo 2, comma 6-*ter*, del D.L. 143/2008; la medesima disposizione attribuisce al predetto decreto interministeriale anche la disciplina del regime transitorio, demandandogli la fissazione dei termini e delle modalità operative mediante i quali gli organi procedurali dovranno valutare l'adeguamento o il trasferimento dei conti correnti già pendenti presso intermediari privi dei requisiti prescritti, garantendo così la conformità uniforme dei rapporti in essere senza determinare soluzioni di continuità nella gestione della liquidità concorsuale.

La **lettera *b)* del comma 6** sostituisce integralmente il comma 3 del citato articolo 131 del Codice della Crisi.

Nella sua formulazione vigente, la disposizione subordina l'efficacia del prelievo delle somme giacenti sul conto della procedura — pur autorizzato dal giudice delegato — all'ulteriore passaggio procedurale della disposizione e validazione da parte di Equitalia Giustizia S.p.A., recitando: «su disposizione di Equitalia Giustizia s.p.a., in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143».

Con la novella proposta dall'articolo in commento, la locuzione «su disposizione di Equitalia Giustizia s.p.a.» viene soppressa, con la conseguenza che si esclude, ai fini del prelievo delle somme da eseguire su mandato di pagamento del giudice delegato, il riferimento alla preventiva validazione da parte di Equitalia Giustizia S.p.A.

Il **comma 7** prevede che le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applichino anche a tutti i conti correnti intestati alle procedure ai sensi dell'articolo 34, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ai sensi dell'articolo 131, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, aperti alla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime.

Articolo 135, commi 8-9
(Spese di giustizia)

L'**articolo 135**, **commi 8-9** apporta modifiche in materia **di ammissione al patrocinio a spese dello Stato**, innovando: il regime di **autenticazione della sottoscrizione** dell'interessato al momento della presentazione dell'istanza, il **contenuto della domanda** di ammissione, i **requisiti** richiesti agli avvocati che fanno parte dell'elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato, nonché le **modalità di valutazione dell'istanza** di ammissione al patrocinio gratuito (**comma 8**). Inoltre, viene disposta l'introduzione di un **tavolo tecnico**, volto a individuare le misure necessarie a razionalizzare la spesa pubblica per il predetto beneficio (**comma 9**).

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in oggetto.

L'**articolo 135**, **comma 8** apporta diverse **modifiche** al testo unico in materia di **spese di giustizia** di cui **al d.P.R. n. 115 del 2002**.

In primo luogo, viene innovata la disciplina concernente l'istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio di cui all'art. 78 del suddetto decreto, per quanto concerne il **regime** di **autenticazione** della **sottoscrizione** del soggetto **interessato** ad accedere al patrocinio a spese dello Stato. A tal proposito, viene **integralmente sostituito** il **comma 2** del richiamato **art. 78** (**comma 8**, ***lett. a)***).

Sul punto si ricorda che l'art. 78 dispone, al comma 1, che il soggetto che si trova nelle condizioni reddituali di cui all'art. 76 può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo. Il comma 2, invece, stabilisce che l'istanza deve essere sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. L'autenticazione della sottoscrizione può essere effettuata, alternativamente, dal difensore ovvero con le modalità prescritte dall'art. 38, comma 3 del d.P.R. n. 445 del 2000 (T.U. in materia di documentazione normativa). Quest'ultima disposizione regola l'autenticazione delle istanze e delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà da produrre agli organi della P.A. o degli esercenti un pubblico servizio. Ai fini della loro autenticazione, pertanto, le predette dichiarazioni possono essere sottoscritte dinanzi al pubblico dipendente competente ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Ciò premesso, la nuova previsione prevede che l'**autenticazione** della **sottoscrizione** con le **forme** previste dall'**art. 38, comma 3** del d.P.R. n. 445 del 2000, prescritta per le dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà (v. ridotto *supra*) sia limitata alle **sole ipotesi** in cui la **parte** può stare **in giudizio personalmente**. In **tutti gli altri casi** la **sottoscrizione** dell'interessato deve essere **autenticata dal difensore**.

Appare opportuno ricordare che tra le ipotesi in cui l'ordinamento consente alla parte di stare in giudizio personalmente, senza assistenza dell'avvocato, figurano:

- l'art. 82 c.p.c. che non richiede la difesa tecnica del difensore per le controversie dinanzi al giudice di pare e il cui valore è inferiore a 1.100 euro;
- l'art. 660, sesto comma c.p.c., il quale prescrive, in materia di opposizione all'intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione ovvero per morosità, che l'intimato può comparire personalmente per lo svolgimento delle attività di cui agli artt. 663 a 666 c.p.c.;
- l'art. 12, comma 2 del D.lgs. n. 546 del 1992 consente alle parti, per le controversie di valore fino a 3.000 euro in materia tributaria, di stare in giudizio senza difesa tecnica (si veda anche art. 57, comma 2 del D.lgs. n. 175 del 2024, che sostituirà l'ultima disposizione richiamata a decorrere dal 1° gennaio 2027).

La seconda novella riguarda le **modifiche** all'art. 79 inerente al contenuto dell'istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio. Nello specifico, viene introdotta la **nuova *lett. a-bis)*** all'interno **comma 1** dell'**art. 79**, la quale prescrive che il **richiedente** debba **illustrare** nell'istanza le **ragioni** poste a **fondamento** della **pretesa** o della **difesa** e dell'ammissibilità processuale della domanda (**comma 8**, ***lett. b)***).

Si rammenta che, in merito al contenuto dell'istanza di ammissione al patrocinio, essa deve contenere (art. 79, comma 1): la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente (*lett. a)*); le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica con i relativi codici fiscali (*lett. b)*); una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato attestante la sussistenza delle condizioni reddituali richieste per l'ammissione, nonché la specifica determinazione del reddito complessivo (*lett. c)*); l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito (*lett. d)*).

Appare opportuno, inoltre, segnalare che le prescrizioni inerenti al contenuto dell'istanza di ammissione al patrocinio di cui al suddetto art. 79 trovano applicazione in via generale, quindi anche quando il gratuito patrocinio è richiesto all'interno dei procedimenti penali. A tal riguardo, si evidenzia che l'obbligo per l'indagato e/o per l'imputato di esporre le ragioni a fondamento della propria difesa nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato potrebbe

compromettere la sua strategia difensiva e, di conseguenza, il suo diritto alla difesa.

Alla luce delle suddette considerazioni, si valuti l'opportunità di un approfondimento circa l'impatto della disposizione in commento nell'ambito del processo penale.

Il **comma 8**, ***lett. c)*** incide, invece, sui **requisiti** che devono possedere gli **avvocati** per poter essere inseriti all'interno dell'elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato, di cui all'art. 81, comma 2 del T.U. spese di giustizia.

In particolare, viene **aggiunta** la **nuova *lett. a-bis)*** al suddetto **comma 2** dell'**art. 81**, che introduce, quale condizione per l'iscrizione nell'elenco**,** il possesso di una **formazione professionale** che risulti essere attestata dalla partecipazione a corsi di aggiornamento altamente qualificati per specifiche materie.

Sul punto si ricorda che l'art. 81, comma 1 dispone che l'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti e delle condizioni prescritti dal successivo comma 2, tra i quali si annoverano: le attitudini e l'esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione (*lett. a)*); l'assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei 5 anni precedenti alla domanda (*lett. b)*); l'iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno 2 anni (*lett. c)*). Sempre a norma del comma 2 dell'art. 81, l'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'ordine che valuta i predetti requisiti.

Il **comma 8**, ***lett. d)*** **sostituisce integralmente** la disciplina contenuta nell'**art. 126** del **d.P.R. n. 115 del 2002**, riguardante l'ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati, nei procedimenti civile, amministrativo, contabile e tributario.

La nuova disciplina, introdotta in questa sede, prevede che il consiglio dell'ordine degli avvocati decida sull'istanza di ammissione al gratuito patrocinio nei 10 giorni successivi da quando la domanda è stata presentata o è pervenuta (**art. 126**, **comma 1**).

Il consiglio accoglie la richiesta qualora, in base alla dichiarazione sostitutiva di certificazione:

- sono presenti le condizioni reddituali e di ammissibilità di cui all'art. 76;
- le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate.

Con particolare riferimento alla verifica della non manifesta infondatezza, la norma precisa che occorre valutare anche il rispetto dei termini, quando previsti dalla legge, ai fini della ammissibilità dell'atto difensivo (**art. 126**, **comma 2**).

Infine, si precisa che l'ammissione al beneficio avviene in **via anticipata** e **provvisoria** (**art. 126**, **comma 3**).

Rispetto all'attuale disciplina, il nuovo art. 126 rafforza la previsione per cui la valutazione di ammissibilità dell'istanza deve comprendere sia la verifica della prova delle condizioni reddituali, sia la verifica della "non manifesta infondatezza" della pretesa azionata o della difesa che la parte convenuta intende far valere in giudizio.

Tuttavia, a differenza della previsione in vigore, non figura più l'espressa previsione per cui il provvedimento con cui il consiglio accoglie o rigetta l'istanza, ovvero la dichiara inammissibile è trasmesso all'interessato e al magistrato (attuale art. 126, comma 2). Inoltre, non è più prevista la possibilità per l'interessato di rinnovare la richiesta dinanzi al magistrato in caso di rigetto da parte del consiglio (attuale art. 126, comma 3).

Alla luce delle considerazioni svolte, si valuti l'opportunità di regolare le modalità di trasmissione all'interessato del provvedimento con cui il consiglio dell'ordine accoglie o rigetta l'istanza di ammissione, nonché di prevedere la possibilità di riproporre l'istanza dinanzi al giudice.

L'**articolo 135**, **comma 9** prescrive che **entro 60 giorni** dall'entrata in vigore della disposizione in commento, è istituito, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un **tavolo tecnico** per l'**individuazione** di **misure** volte a **razionalizzare** la **spesa pubblica** conseguente all'**ammissione** al **patrocinio** a carico dello Stato.

In particolare, il predetto tavolo tecnico è tenuto ad individuare gli strumenti necessari volti a:

- introdurre l'indicatore della situazione economica equivalente (cd. **ISEE**) quale parametro per l'accesso al beneficio;
- semplificare le procedure di accesso al gratuito patrocinio;
- assicurare controlli efficaci e rafforzare gli strumenti di prevenzione degli abusi;
- indicare le eventuali modifiche normative per perseguire i predetti fini.

La norma chiarisce che i partecipanti al tavolo tecnico non maturano il diritto a gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Inoltre, le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (d.P.R. n. 115/2002)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 135, comma 8 dell'AC 3174**
Art. 78 *(Istanza per l'ammissione)*	Art. 78 *(Istanza per l'ammissione)*
1. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 76 può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo.	*Identico*
2. L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.	2. L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità **e la firma è autenticata dal difensore. Nelle cause in cui la parte può stare in giudizio personalmente l'istanza può essere autenticata anche con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445**.
Art. 79 *(Contenuto dell'istanza)*	Art. 79 *(Contenuto dell'istanza)*
1. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene: a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente; b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali; c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica	1. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene: a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente; **a-*bis*) l'illustrazione delle ragioni poste a fondamento della pretesa o della difesa e dell'ammissibilità processuale della domanda;** b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali; c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o) del decreto del Presidente

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (d.P.R. n. 115/2002)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 135, comma 8 dell'AC 3174**
determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76; d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.	della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76; d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.
Omissis commi 2 e 3	*Identici*
Art. 81 *(Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato)*	Art. 81 *(Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato)*
1. L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2.	1. *Identico*
2. L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni: a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione; b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda; c) iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni.	2. L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni: a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione; **a-*bis*) formazione mediante attestata partecipazione a corsi di aggiornamento altamente qualificati per specifiche materie;** b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (d.P.R. n. 115/2002)	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 135, comma 8 dell'AC 3174**
	c) iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni.
Omissis commi 3 e 4	*Identici*
Art. 126 *(Ammissione anticipata da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati)*	Art. 126 *(Ammissione anticipata da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati)*
1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate.	**1. Il consiglio dell'ordine degli avvocati provvede nei dieci giorni successivi a quello in cui l'istanza di ammissione è stata presentata o è pervenuta.**
2. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie o respinge, ovvero dichiara inammissibile l'istanza, è trasmessa all'interessato e al magistrato.	**2. L'istanza è accolta se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione, ricorrono le condizioni di cui all'articolo 76 e se le pretese che l'interessato intende fare valere non appaiono manifestamente infondate. La verifica della non manifesta infondatezza comprende la valutazione del rispetto dei termini quando previsti dalla legge ai fini della ammissibilità dell'atto difensivo.**
3. Se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto.	**3. L'ammissione al beneficio è in via anticipata e provvisoria.**

Sezione seconda

LA DISCIPLINA CONTABILE DELLA SECONDA SEZIONE

La parte contabile della legge di bilancio, recata dalla **Sezione II** del provvedimento, contiene il bilancio a legislazione vigente e le **variazioni** della legislazione vigente di spesa **non determinate da innovazioni normative** (art. 21, comma 1-*sexies*, legge n. 196/2009).

Tali variazioni degli stanziamenti di leggi di spesa vigenti compongono, dunque, insieme alle innovazioni legislative introdotte con la Sezione I, il **complesso della manovra** di finanza pubblica.

Le **previsioni** contenute nella **Sezione II** sono **formate** sulla base della **legislazione vigente**, la quale **include** sia l'aggiornamento delle previsioni di spesa per oneri inderogabili e per fabbisogno sia le **rimodulazioni compensative**, che possono interessare anche i fattori legislativi, proposte dalle amministrazioni in sede di formazione del bilancio.

La Sezione II **evidenzia**, inoltre, per ciascuna unità di voto:

- le proposte relative a rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti;
- gli effetti delle variazioni derivanti dalle disposizioni contenute nella Sezione I. In tal modo, la Sezione II fornisce, per ciascuna unità di voto, previsioni c.d. "integrate" con gli effetti della manovra.

Le unità di voto parlamentare e la classificazione delle spese

La classificazione delle voci di spesa si articola su tre livelli:

a) le **missioni,** che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;

b) i **programmi,** che **costituiscono le unità di voto parlamentare**, e rappresentano aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni;

c) le **unità elementari di bilancio**, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i **capitoli** - eventualmente ripartite in piani di gestione.

Con il D.Lgs. n. 90/2016 sono state **introdotte** nel bilancio dello Stato le **azioni**, quali ulteriore articolazione dei programmi, volte a specificare ulteriormente la finalità della spesa. Al momento, esse rivestono carattere **meramente conoscitivo**, ad integrazione della classificazione per capitoli.

Costituiscono oggetto di approvazione parlamentare le previsioni relative all'anno cui il bilancio si riferisce, sia quelle relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale. **Soltanto** le **previsioni del primo anno**

costituiscono, tuttavia, limite alle **autorizzazioni di impegno e pagamento**.

Nell'ambito di ciascuna **unità di voto** (programma), le **spese** sono **classificate** a seconda della **natura autorizzatoria di spesa** sottostante in:

- **oneri inderogabili**, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette **spese obbligatorie** (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);
- **fattori legislativi**, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
- **spese di adeguamento al fabbisogno**, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata in appositi allegati agli stati di previsione della spesa.

A tale classificazione si collega il diverso grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell'applicazione della disciplina della **flessibilità del bilancio** (*cfr. paragrafo seguente*).

La flessibilità degli stanziamenti di bilancio da fattore legislativo

La c.d. **flessibilità** di bilancio consente alle amministrazioni di incidere sugli stanziamenti di spesa relativi ai **fattori legislativi –** determinati cioè da norme di legge - al fine di modularne le risorse secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa.

L'articolo 23, comma 3, della legge n. 196 consente, nella **Sezione II**, per **motivate esigenze** e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica:

a) la **rimodulazione in via compensativa** tra le dotazioni di spesa relative a **fattori legislativi all'interno di ciascuno stato di previsione**, anche tra missioni diverse, fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (*c.d. rimodulazione **verticale***).

È consentita altresì la rimodulazione delle **quote annuali** delle autorizzazioni **pluriennali di spesa in conto capitale,** nel rispetto del vincolo finanziario complessivo, per l'adeguamento delle dotazioni finanziarie al Cronoprogramma dei pagamenti (ai sensi dell'art. 30, co. 2,

della legge n. 196): in questo caso, le rimodulazioni coinvolgono **una singola autorizzazione di spesa** e trovano compensazione nell'ambito del periodo pluriennale di riferimento (*c.d. rimodulazione* ***orizzontale***). Per le autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale è inoltre prevista la **reiscrizione** nella competenza degli esercizi successivi delle **somme non impegnate** alla chiusura dell'esercizio. Tale facoltà è concessa per una sola volta per le medesime risorse;

b) il **rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione** delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale delle **leggi di spesa vigenti**, per un periodo temporale anche pluriennale. Tali variazioni di autorizzazioni legislative di spesa, in quanto non compensative, concorrono alla manovra di finanza pubblica.

È prevista esplicita **evidenza contabile** delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa, in **appositi allegati conoscitivi** agli stati di previsione della spesa, che vengono aggiornati anche all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

La struttura degli stati di previsione della spesa

La Sezione II del disegno di legge di bilancio è costituita dallo stato di previsione dell'entrata e dagli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri (**Tomo III** del ddl).

Il **deliberativo** di ciascuno **stato di previsione della spesa** espone gli stanziamenti dei programmi di spesa del Ministero, che costituiscono l'unità di voto parlamentare, con i seguenti **Allegati**:

- Rimodulazioni compensative verticali di spese per fattori legislativi e per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a);
- Rimodulazioni compensative orizzontali di spese per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a) e art. 30, co. 2, lett. a);
- Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni previste a legislazione vigente (art.23 c.3, lett.b);
- Dettaglio, per unità di voto, delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c.4);
- Reiscrizione somme non impegnate (art. 30 c.2).

Ogni stato di previsione della spesa presenta la **nota integrativa**, che contiene gli *elementi informativi* dei programmi, con riferimento alle azioni sottostanti, alle risorse finanziarie ad esso destinate per il triennio, e le norme autorizzatorie che lo finanziano.

L’articolo 21, comma 14, della legge di contabilità dispone l'**approvazione** con **distinti articoli** di ciascuno stato di previsione dell’entrata e della spesa.

Ministero della giustizia
(Tabella n. 5)

L'**articolo 142,** del disegno di legge di bilancio autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e trasporti per l'anno finanziario **2027**, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

L'articolo reca inoltre disposizioni di natura contabile, volte a regolare modalità di gestione ovvero determinazioni quantitative che le leggi vigenti rinviano alla legge di bilancio annuale.

I **commi 2 e 3** recano disposizioni volte ad **autorizzare il Ragioniere generale dello Stato a riassegnare**, con propri decreti, **alla missione «Giustizia»** dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'**anno 2027** talune somme versate al bilancio dello Stato.

In particolare, il **comma 2** autorizza il Ragioniere generale dello Stato a riassegnare, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle amministrazioni centrali e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato nel **programma** «**Amministrazione penitenziaria**» (**6.1**) e nel **programma** «**Giustizia minorile e di comunità**» (**6.3**), rientranti nell'ambito della **missione** «**Giustizia**» (**6**) dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario **2027**.

Le predette risorse sono destinate:

- al **mantenimento**, all'**assistenza** e alla **rieducazione** dei detenuti e degli internati;
- agli **interventi** e agli **investimenti** volti al **miglioramento** delle **condizioni detentive** e delle attività trattamentali;
- alle **attività sportive** del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati.

Il **comma 3**, invece, autorizza il Ragioniere dello Stato a riassegnare, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, le **somme versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato**, a seguito di convenzioni stipulate dallo stesso Ministero con altri enti pubblici o privati ovvero a seguito di contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali, nel programma «**Giustizia civile e penale**» (**6.2**) e nel programma «**Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria**» (**6.6**) nell'ambito della missione «Giustizia» (6) dello stato di

previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2027.

Le predette risorse sono destinate:

- alle spese per funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici;
- alle spese di giustizia;
- al potenziamento delle attività connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale.

1. Le spese finali del Ministero per gli anni 2027-2029

Il disegno di legge di bilancio 2027-2029 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero della giustizia, **spese finali**, in termini di **competenza**, pari a circa **11.622,6 milioni di euro** nel **2027**, a 11.350 milioni di euro per il 2028 e 11.133,5 milioni di euro per il 2029, come si evince dalla tabella che segue.

Spese del Ministero della giustizia per gli anni 2027-2029

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2026		PREVISIONI 2027-2029			
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BILANCIO INTEGRATO 2027	*DIFF. BIL 2027/ BIL 2026*	BILANCIO INTEGRATO 2028	BILANCIO INTEGRATO 2029
Spese correnti	10.790	11.176	10.864,5	74,5	10.851,8	10.806,8
Spese in c/capitale	614,1	641,6	758,1	144	498,2	326,7
SPESE FINALI	**11.404,1**	**11.817,6**	**11.622,6**	218,5	**11.350**	**11.133,5**
% sulle spese finali STATO	*1,2%*	*1,3%*	*1,3%*		*1,2%*	*1,2%*

Rispetto alla legge di bilancio 2026, il disegno di legge di bilancio 2027-2029 espone dunque per il Ministero **della giustizia** un **aumento della dotazione nel 2027** in termini assoluti di 218,5 milioni di euro (pari a un incremento percentuale del **1,9%**).

Tale aumento è determinato principalmente da un **aumento di circa 144 milioni nelle spese in conto capitale** che però si riducono negli esercizi 2028 e 2029. Le spese correnti, invece, vedono un lieve aumento di circa 74,5 milioni di euro rispetto a 2026, per poi subire una lieve flessione per gli esercizi 2028 e 2029.

Gli stanziamenti di spesa del Ministero della giustizia autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2027, in misura pari al **1,3%** della spesa finale **del bilancio statale**. Tale percentuale era pari al 1,2%% nell'esercizio precedente.

2. L'impatto della manovra sulle spese finali per l'anno 2027

Per l'anno **2027**, lo stato di previsione del **Ministero della giustizia** (Tabella 5) espone, a **legislazione vigente** (**BLV**), una dotazione complessiva di competenza delle spese finali pari a 11.682,6 milioni di euro.

Rispetto alla legislazione vigente, la **manovra finanziaria** per il 2027 - attuata con le **Sezioni I e II** del disegno di legge di bilancio - determina complessivamente un **decremento delle spese finali** di circa **62 milioni di euro**, come evidenziato nella tabella che segue:

Impatto della manovra sulle spese finali del Ministero della giustizia - anno 2027

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2026		2027				
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BLV	*MODIFICHE SEZ. II*	DDL BILANCIO SEZ II	*EFFETTI SEZ. I*	DDL BILANCIO INTEGRATO SEZ I+SEZ II
Spese correnti	10.790	11.176	10.856,3	*2,7*	10.859	*5,5*	10.864,5
Spese in c/capitale	614,1	641,6	826,3	*-53,5*	774,7	*-16,6*	758,1
SPESE FINALI	**11.404,1**	**11.817,6**	**11.682,6**	**-50,8**	**11.633,7**	**-11,1**	**11.622,6**

Il **DDL di bilancio 2027 come integrato** degli **effetti** della **manovra,** propone, dunque, **spese finali** di competenza per il Ministero pari a **11.622,6 milioni** per il **2027**.

Nell'ambito di tale stanziamento di competenza risultano **maggioritarie** le spese correnti, che rappresentano il **93,5%** circa del totale delle spese finali.

Gli **effetti finanziari complessivi ascrivibili alla manovra di Sezione II** determinano una **riduzione della spesa pari a circa 50,8 milioni di euro,** che è l'effetto combinato di aumenti dal lato della spesa corrente (+2,7 milioni) e riduzioni dal lato della spesa in conto capitale (-51,5 milioni).

Le **misure legislative** introdotte dall'articolato della **Sezione I** determinano invece, nel complesso un **effetto negativo di circa 11,1 milioni** di euro: si ha un aumento di parte corrente (+5,5 milioni) e una riduzione in conto capitale (-16,6 milioni).

3. Analisi delle previsioni di spesa per Missioni e Programmi per l'anno 2027

La tabella seguente espone le **previsioni del disegno di legge di bilancio integrato** per il **2027** per ciascuna **Missione e Programma** di spesa **del Ministero,** a raffronto con i dati dell'esercizio **precedente**.

La tabella evidenzia altresì le **modifiche** che il disegno di legge di bilancio apporta alla **legislazione vigente** con interventi di manovra sia di **Sezione I che di Sezione II**, ai fini della determinazione delle **previsioni di spesa relative a ciascuna missione/programma**.

Riguardo alle modifiche apportate dalla Sezione II, si ricorda che gli interventi di **rimodulazione** nonché di **rifinanziamento/definanziamento o riprogrammazione** delle leggi di spesa (operati ai sensi dell'**art. 23, comma 3**, **lett. *a*) e lett. *b*)** della legge di contabilità) sono riportati negli **appositi allegati** allo stato di previsione in esame.

(Dati di competenza, valori in milioni di euro)

Ministero della giustizia									
	Missione/Programma	**2026**		**2027**					
					MODIFICHE SEZ. II				
		LEGGE DI BILANCIO	**ASSEST.**	**BLV**	***Rimodul. a.23 c. 3 lett a) e 30 co.2, lett. a)***	***Variazioni a.23 c. 3 lett b)***	**DDL BILANCIO SEZ. II**	***EFFETTI SEZ. I***	**DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II**
1	**Giustizia (6)**	**11.125,3**	**11.538,3**	**11.402,2**	***2***	***-50,8***	**11.353,3**	***-10,6***	**11.342,7**
1.1	Amministrazione penitenziaria (6.1)	3.521,2	3.667,6	3.642,7	-	*-0,7*	3.642	9,8	3.651,8
1.2	Giustizia civile e penale (6.2)	5.721	5.941	5.707,5	*2*	*-49*	5.660,5	-15,3	5.645,1
1.3	Giustizia minorile e di comunità (6.3)	403,7	422	425	-	*0,6*	425,6	1	426,6
1.4	Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6.6)	1.267,5	1.270	1.323,8	-	-	1.323,8	-1	1.322,8
1.5	Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione (6.11)	211,9	237,7	303,2		*-1,7*	301,4	-5	296,4
2	**Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)**	**278,8**	**279,3**	**280,4**	**-**	**-**	**280,4**	***-0,5***	**279.9**
2.1	Indirizzo politico (32.2)	58,5	59,5	56,4	-	-	56,4	*-0,3*	56,1
2.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	220,3	219,8	224	-	-	224	*-0,1*	223,8
	SPESE MINISTERO	**11.404,1**	**11.817,6**	**11.682,6**	***2***	***-50,8***	**11.633,7**	**-11,1**	**11.622,6**

- tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma.

La spesa complessiva del Ministero della giustizia è allocata su **2 missioni e 7 programmi**. La gran parte della spesa è allocata nella missione "**Giustizia**" (**6**), che rappresenta circa il 98% delle spese del Ministero, in particolare nei programmi "**Amministrazione penitenziaria**" (6.1) e "**Giustizia civile e penale**" (6.2).

Missione (6) "Giustizia"

La **Missione Giustizia** reca, a **BLV 2027**, uno stanziamento di competenza pari a **11.402,2 milioni** di euro.

Considerando gli **effetti della manovra** (Sezioni I e II), le **spese** della Missione ammontano a **11.342,7 milioni** per il **2027 nel bilancio integrato**, con un **decremento** di 59,5 milioni di euro.

Il **decremento** è essenzialmente dovuto agli effetti della **Sezione II** (-50,8 milioni) e risulta concentrato principalmente, in termini assoluti, sul programma ***Giustizia civile e penale (6.2)***. Anche gli effetti della **Sezione I** sono comunque negativi (-10,6 milioni) ed impattano principalmente sempre sul predetto programma.

Più nel dettaglio, il ***Programma Amministrazione penitenziaria*** - gestito dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - presenta uno stanziamento per il 2027 di **3.651,8** milioni. La manovra finanziaria incide su questo programma con un **incremento della dotazione di 9,1 milioni**, dovuto principalmente agli effetti positivi della Sezione I (+9,8 milioni di euro), mentre la Sezione II prevede un lieve definanziamento di 0,7 milioni di euro.

L'incremento collegato agli effetti positivi della Sezione I si concentra, soprattutto nell'azione "Gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria" (cap. 1891 – "Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali").

Il ***Programma Giustizia civile e penale*** - gestito dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - presenta uno stanziamento nel bilancio di previsione 2027 di **5.645,1milioni di euro**, con un **decremento di circa 62,3 milioni** rispetto al bilancio a legislazione vigente, derivante per 49 milioni da definanziamenti/riprogrammazioni di spesa, per 15,3 milioni dagli effetti finanziari determinati dalla Sezione I del disegno di legge di bilancio e per i restanti 2 milioni di euro da rimodulazioni di spesa. A tal riguardo, si segnala che l'integrale definanziamento derivante dalla Sezione II e la maggior parte degli effetti negativi della Sezione I si concentrano nell'azione "Funzionamento uffici giudiziari" (v. in particolare, cap. 7200 - spese per l'acquisto e l'installazione di opere prefabbricate, strutture e impianti, nonché per l'acquisto, l'ampliamento, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria di immobili sia per gli uffici dell'amministrazione centrale che per quelli giudiziari).

Il ***Programma Giustizia minorile e di comunità*** - gestito dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - presenta uno stanziamento nel bilancio di previsione 2027 di **426,6 milioni**, con un

incremento di circa 1,6 milioni di euro rispetto al bilancio a legislazione vigente, derivante per 0,6 milioni da rifinanziamenti di spesa e per 1 milione dagli effetti finanziari positivi determinati dalla Sezione I del disegno di legge di bilancio.

Si segnala che l'intero rifinanziamento previsto dalla Sezione II si colloca nell'azione "Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità", nello specifico, nel cap. 2061 – "Spese per acquisto di beni e servizi".

Il ***Programma Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria*** - gestito dal Dipartimento degli affari di giustizia - presenta uno stanziamento nel bilancio di previsione 2027 di **1.322,8 milioni**, quasi invariato rispetto a quanto previsto a legislazione vigente (con una leggera **riduzione di 1 milione** dovuta agli effetti finanziari della Sezione I).

Il ***Programma Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione*** - gestito dal Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia istituito nel corso del 2022 presso il Ministero della Giustizia – presenta uno stanziamento nel bilancio di previsione 2027 di **296,4 milioni di euro**, con una **flessione di 6,7 milioni** rispetto al bilancio a legislazione vigente. Tale flessione è principalmente dovuta (5 milioni) alla Sezione I, mentre i definanziamenti della Sezione II incidono per circa 1,7 milioni. Sia le variazioni di Sezione II che gli effetti della Sezione I sono ascrivibili all'azione "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia". Nello specifico, il decremento si colloca soprattutto nel cap. 7503 – "Spese per lo sviluppo del sistema informativo".

Missione (32) "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche"

La missione *"Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche"*, rappresenta circa il 2% delle spese finali del Ministero della giustizia. Gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 2027 ammontano a **279,9 milioni di euro**, con un lieve decremento rispetto al bilancio a legislazione vigente (-0,5 milioni di euro), dovuto interamente agli effetti della Sezione I. All'interno della presente Missione, figurano il Programma "**Indirizzo politico**" (**32.2**) e il Programma "**Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza**" (**32.3**), i quali presentano, rispettivamente, stanziamenti nel bilancio di previsione 2027 pari a 56,1 milioni e 223,8 milioni.

Si riporta di seguito la tabella integrale con i rifinanziamenti ed i definanziamenti **di leggi di spesa** operati dal Ministero ai sensi dell'art. 23, comma 3, lettera *b)* di cui alla Sezione II.

Ministero della giustizia					
		2027	**2028**	**2029**	**2030 ss**
RIFINANZIAMENTI					
L n. 266 / 1999 "Delega al governo per il riordino delle carriere diplomatiche prefettizia, nonche' disposizioni per il restante personale del ministero degli affari esteri, per il personale militare del ministero della difesa, per il **personale dell'amministrazione penitenziaria** e per il personale del Consiglio Superiore della Magistratura" - (Cap-pg: 1673/1) - (*Variazione permanente*)	LV	12.8	12.8	12.8	127.9
	Rif.	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**10,0**
L n. 354 / 1975 art. 80 "**Personale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena**" (*) - (Cap-pg: 1675/2) - (*Variazione permanente*)	LV	0, 9	0, 9	0, 9	0,9
	Rif.	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
LB n. 197 / 2022 art. 1, comma 855 "Adeguamento strutturale e impiantistico degli **edifici adibiti ad uffici giudiziari**" - (Cap-pg: 7200/19 - 7200/20) - (*Scad. variazione 2031*)	LV	37,0	16,0	1,1	40,3
	Rif.	**-**	**-**	**-**	**25,4**
LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto E novies "Ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016" – **uffici giudiziari**- (Cap-pg: 7200/7 - 7200/9) - (*Scad. Variazione 2031*)	LV	36,1	22,7	-	9,0
	Rif.	**-**	**-**	**-**	**21,5**
DL n. 91 / 2017 art. 11 quater "Spese relative alla progettazione, ristrutturazione e messa in sicurezza delle **strutture giudiziarie** ubicate nelle regioni **Campania, Puglia, Calabria E Sicilia**" - (Cap-pg: 7233/1 - 7233/2) - (*Scad. variazione 2032*)	LV	57,4	-	-	3,2
	Rif.	**-**	**-**	**-**	**28,2**
L n. 836 / 1973 "**Trattamento economico di missione e di trasferimento** dei dipendenti statali" (*) - (Cap-pg: 2061/5) - (*Variazione permanente*) **Giustizia minorile**	LV	0,4	0,4	0,4	0,4
	Rif.	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
L n. 354 / 1975 art. 42 bis "Ordinamento penitenziario ed esecuzione delle misure privative e limitative della libertà – **mezzi traduzioni**" (*) - (Cap-pg: 2061/18) - (*Variazione permanente*)	LV	0,5	0,5	0,5	0,5
	Rif.	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto G primum "ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016" – **Informatizzazione amministrazione giudiziaria** - (Cap-pg: 7503/8) - (*Scad. variazione 2030*)	LV	93,3	128,3	42,1	101,3
	Rif.	**-**	**-**	**-**	**1,2**
DEFINANZIAMENTI					
Definanziamenti successivi alla reiscrizione in bilancio di somme non impegnate nel 2025 (art. 30, co. 2, lett. b)					
LB n. 197 / 2022 art. 1, comma 899, punto A "**Fondo da ripartire** per l'attuazione della **strategia nazionale di cybersicurezza** per il conseguimento dell'autonomia tecnologica in ambito digitale" – **Amministrazione penitenziaria** (Cap-pg: 7305/1) - (*Scad. variazione* 2027)	LV	1,5	-	-	-
	Def.	**-1,5**	**-**	**-**	**-**
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto M quinquies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - **Amministrazione penitenziaria** -	LV	1,3	2,2	6,7	25,5
	Def.	**-0,1**	**-**	**-**	**-**

Ministero della giustizia					
		2027	**2028**	**2029**	**2030 ss**
manutenzione straordinaria degli immobili - (Cap-pg: 7301/4) - (*Scad. variazione 2027*)					
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto F quinquies "Edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria" - **Immobili amministrazione penitenziaria** - (Cap-pg: 7300/12) - (*Scad. variazione 2027*)	LV	2,5	1,6	2,6	44,4
	Def.	**-0,5**	**-**	**-**	**-**
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto I quinquies "Prevenzione del rischio sismico" **Immobili amministrazione penitenziaria** - (Cap-pg: 7301/3) - (*Scad. variazione 2027*)	LV	1,0	0,4	0,4	12,1
	Def.	**-0,6**	**-**	**-**	**-**
LB n. 197 / 2022 art. 1, comma 855 "Adeguamento strutturale e impiantistico degli **edifici adibiti ad uffici giudiziari**" - (Cap-pg: 7200/19 - 7200/20) - (*Scad. variazione 2031*)	LV	37,0	16,0	1,1	40,3
	Def.	**-10,7**	**-16,0**	**-**	**-**
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto F quinquies "Edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria" - **uffici giudiziari** - (Cap-pg: 7200/11) - (*Scad. variazione 2028*)	LV	49,1	20,6	-	4,7
	Def.	**-**	**-0,3**	**-**	**-**
LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto F quinquies "Edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria" - - **uffici giudiziari** - (Cap-pg: 7200/13) - (*Scad. variazione 2028*)	LV	69,5	49,9	20,0	12,0
	Def.	**-0,9**	**-2,1**	**-**	**-**
LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto E novies "Ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016" - **uffici giudiziari** - (Cap-pg: 7200/7 - 7200/9) - (Scad. Variazione 2031)	LV	36,1	22,7	-	9,0
	Def.	**-9,2**	**-12,3**	**-**	**-**
DL n. 91 / 2017 art. 11 quater "Spese relative alla progettazione, ristrutturazione e messa in sicurezza delle **strutture giudiziarie** ubicate nelle regioni **Campania, Puglia, Calabria** e **Sicilia**" - (Cap-pg: 7233/1 - 7233/2) - (*Scad. variazione 2032*)	LV	57,4	-	-	3,2
	Def.	**-28,2**	**-**	**-**	**-**
LB n. 197 / 2022 art. 1, comma 899, punto A "Fondo da ripartire per l'attuazione della **strategia nazionale di cybersicurezza** per il conseguimento dell'autonomia tecnologica in ambito digitale" - (Cap-pg: 7503/18) - (*Scad. variazione 2027*)	LV	1.9	-	-	-
	Def.	**-0,5**	**-**	**-**	**-**
DL n. 105 / 2023 art. 2, comma 1, punto A "Spese per la realizzazione delle **infrastrutture informatiche**" - (Cap-pg: 7503/19) - (*Scad. Variazione 2027*)	LV	0,003	-	-	-
	Def.	**-0,003**	**-**	**-**	**-**
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto H quinquies "Digitalizzazione delle amministrazioni statali" - **Informatizzazione amministrazione giudiziaria** (Cap-pg: 7503/9) - (*Scad. variazione 2027*)	LV	1,4	2,3	2,7	28,5
	Def.	**-0,04**	**-**	**-**	**-**
LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto M quinquies "Potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" - **Informatizzazione amministrazione giudiziaria** (Cap-pg: 7503/10) - (*Scad. variazione 2027*)	LV	3,3	2,1	12,9	55,4
	Def.	**-0,01**	**-**	**-**	**-**
LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto G primum "ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016" – **Informatizzazione amministrazione giudiziaria** - (Cap-pg: 7503/8) - (*Scad. variazione 2030*)	LV	93,3	128,3	42,1	101,3
	Def.	**-1,2**	**-**	**-**	**-**

Si ricorda, inoltre, che ulteriori poste di bilancio di interesse della Commissione Giustizia sono contenute nelle **tabelle n. 1, n. 2, n. 8 e n. 10**.

Lo stato di previsione dell'entrata (**Tabella n. 1**) prevede un capitolo relativo alle risorse del **Fondo unico giustizia** (**cap. 2414**).

Quanto agli stanziamenti previsti dalla **Tabella n. 2** (Stato di previsione del **Ministero dell'economia**), l'attuazione di 3 programmi inseriti nella missione Giustizia è attribuita alla competenza del Ministero dell'economia. In particolare:

- il centro di responsabilità "Dipartimento della giustizia tributaria" è competente per il **programma 6.12** "**Coordinamento del sistema della giustizia tributaria**", per il quale sono stanziati: **268,8 milioni di euro per l'anno 2027, 260,4 milioni di euro per l'anno 2028 e 267 milioni di euro per l'anno 2028**.
 I capitoli di maggiore interesse per quanto concerne i profili di competenza della Commissione Giustizia sono quelli relativi: alle "Spese di funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria" (**cap. 1262**), con uno stanziamento pari a **6 milioni di euro per il 2027**, alle "Spese di funzionamento delle Corti di giustizia tributaria" (**cap. 1268**), con uno stanziamento pari a **18,5 milioni di euro per il 2027** e alle "Spese per i compensi ai componenti delle Corti di giustizia tributaria" (**cap. 1269**), con uno stanziamento pari a **43,1 milioni di euro per il 2027**;
- il centro di responsabilità "Dipartimento dell'economia" è competente per il **programma 6.7** "**Giustizia amministrativa**", per il quale sono stanziati: **209,2 milioni di euro per l'anno 2027, 210,3 milioni di euro per il 2028 e 211,2 milioni di euro per il 2029**. Lo stanziamento è pressoché integralmente assorbito dal **capitolo 2170** ("Somma da assegnare al Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali") con uno stanziamento pari a **207,3 milioni di euro per il 2027**. Le restanti somme sono destinate al **capitolo 2181** ("Somma da assegnare al Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia") con uno stanziamento pari a circa **2 milioni di euro per il 2027**;
- il centro di responsabilità "Dipartimento dell'economia" è competente anche per il **programma n. 6.8** "**Autogoverno della magistratura**", che prevede i trasferimenti al Consiglio superiore della magistratura. Per il programma sono stanziati **49,3 milioni di euro per 2027, 2028 e 2029** (per ciascuna annualità).

Ulteriori capitoli del bilancio di previsione per l'**anno 2027** del Ministero dell'economia, non ricompresi nella missione Giustizia, ma di interesse della Commissione Giustizia sono:

- il **capitolo 1312** (Somme da corrispondere a titolo di equa riparazione e risarcimenti per ingiusta detenzione nei casi di errori giudiziari), con uno stanziamento pari a **50 milioni di euro**;
- il **capitolo 1313** (Somma da corrispondere a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo e per il mancato rispetto della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ivi comprese le spese legali e gli interessi), con uno stanziamento pari a **60 milioni di euro**;
- il **capitolo 2134** (Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri destinata alle politiche in materia di adozioni internazionali ed al funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali), con uno stanziamento pari a **19,1 milioni di euro**.

Con riguardo alle competenze della Commissione Giustizia, nello stato di previsione per l'**anno 2027** del **Ministero dell'interno** (**Tabella 8**) viene in rilievo il **capitolo 2982**, relativo al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, con uno stanziamento pari a circa **31 milioni di euro**.

Infine, con riferimento allo stato di previsione per l'**anno 2027** del **Ministero delle Infrastrutture** (**Tabella 10**) assume rilevanza per l'interesse della Commissione Giustizia il **capitolo 7471,** "Somme destinate alle infrastrutture carcerarie", con uno stanziamento pari a **132,7 milioni di euro**.